



Sindacato Italiano Appartenenti Polizia

SEGRETERIA PROVINCIALE

~ NAPOLI ~

QUESTURA DI NAPOLI: DIRITTI AL RIBASSO?

L'istituto della reperibilità, ex art. 18 dell'ANQ, come tutto l'attuale accordo nazionale quadro è uno strumento per l'applicazione degli istituti contrattuali ed è quindi **mezzo per un trasversale** coinvolgimento del personale in tutte quelle attività anche c.d. "emergenziali"; tra di esse quelle contemplate dall'art. 64 della L. n° 121 del 1981.

Infatti, l'articolo 18 ANQ, recita al comma II°: **ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di 5 turni al mese, da espletarsi in modo non consecutivo, salvo particolari esigenze di servizio previste in sede di accordo decentrato.**

Purtroppo, benché poste in essere diverse generalizzate sollecitazioni di giusta applicazione dell'istituto poc'anzi richiamato, ancora oggi, in certi Uffici (Commissariati Distaccati), per una paventata equivocità delle disposizioni della Questura che hanno stravolto e creato incertezza applicativa, **NON APPAIONO IN LINEA** ciò che è stato concertato in occasione dell'espletamento delle previste procedure sindacali come agevolmente si può rilevare dai relativi verbali in tema di reperibilità.

Infatti, pur condividendo delle determinazioni della Questura (anche se non previste dall'art. 18 ANQ) **in ordine all'applicazione del criterio della volontarietà per l'adesione all'espletamento dell'istituto della reperibilità** in genere, è giunta segnalazione che in molteplici **Commissariati distaccati ed altri uffici della Questura** i dipendenti appartenenti al ruolo Agenti/assistenti - NON sono stati "interpellati" e, quindi, di fatto, estromessi dai servizi della c.d. reperibilità pattizia.

Si tratta di una affermazione di principio che non è soltanto forma **ma diviene sostanza nella misura in cui il diritto viene "prepotentemente" disconosciuto!**



SEGRETERIA PROVINCIALE
~ NAPOLI ~



Diciamo pure che qualora l'amministrazione o qualche "Dirigente" ritenesse che il ruolo agenti assistenti non possa da solo assolvere quelle attività tipiche di chi è reperibile allora, dovrebbe anche spiegarci quale sia la modalità tramite la quale questo ruolo possa usufruire dell'indennità riconosciutale dall'ANQ ?!

Infatti se anche agli agenti e gli assistenti è riconosciuta la possibilità di effettuare la reperibilità si devono necessariamente trovare le modalità attuative di questo diritto e non, per comodità o ancor peggio per interesse, eliminarlo!!

A questo punto, la soluzione migliore sarebbe stata quella di prevedere due dipendenti reperibili sulla stessa giornata, ovvero uno del ruolo agenti-assistenti o Sovrintendenti e l'altro del ruolo Ispettori o funzioanri, garantendo, nell'ambito delle proprie prerogative, l'accesso all'indennità in questione.

Per il momento la situazione è che il dipendente in "reperibilità" è soltanto 1 (uno) così ci troviamo dinanzi ad una vera e propria contraddizione, ovvero, da un lato la disposizione dell'Accordo Nazionale Quadro, che governando i rapporti lavorativi anche a livello periferico, dovrebbe garantire l'adesione all'istituto al personale di tutti i ruoli; dall'altro le "perplexità", di taluna parte della dirigenza partenopea, allorquando ritiene nella fattispecie di collocare un unico dipendente in reperibilità, che la scelta debba esclusivamente ricadere sugli ufficiali di P.G. in genere, eliminando del tutto il ruolo agenti - assistenti e in fine "ciliegina sulla torta" le difficoltà operative affrontate da "quell'unico reperibile" che giunto in Ufficio per le più svariate problematiche, ad esempio in piena notte, si ritroverebbe da solo e privo di un collaboratore utile anche per raggiungere l'eventuale luogo dei fatti, come può accadere in tutte quelle circostanze in cui la "volante" non possa lasciare il luogo degli accadimenti per ragioni di sicurezza od altro...



SEGRETERIA PROVINCIALE
~ NAPOLI ~



A questo riguardo forse è opportuno ricordare bisogna ricordare che oltre a quanto disposto dalla circolare del 5.12.2015 n.333-A/9807.F.11.1, la circola esplicativa dell'ANQ del 08.03.2010 557/RS/01/113/0461 relativamente all'istituto della reperibilità, fa riferimento ad un duplice criterio, quello della qualifica e quello funzionale, ciò a dimostrare la duplicità del filtro che può essere posto in essere, ovvero, un criterio quello funzionale che prescinde dalla qualifica e riconduce alle funzioni svolte. Proprio in questo senso la reperibilità c.d. "pattizia" investe tutti i ruoli.

Premesso quanto sopra, di fatto detta unilaterale determinazione dell'Amministrazione operante in taluni uffici, allo stato attuale, sta producendo oltre alla detta violazione dell'essenza del contenuto della norma contrattuale anche un disparità di trattamento con conseguente danno economico. Fattispecie questa di sicuro non secondaria.

Appare assurdo, come in tempi di così grave crisi economica si possa "impunemente" comprimere certi diritti e cagionare materialmente una macroscopica disparità di trattamento con conseguente danno economico che si riflette anche sul trattamento pensionistico.

Cari colleghi sarà cura di questa segreteria Provinciale chiedere al Questore un autorevole intervento chiarificatore affinché, l'istituto in esame, possa essere applicato in tutti gli uffici provinciali nell'osservanza dello spirito voluto dal legislatore circa il criterio di rotazione con la evidente ricaduta positiva in termine di ottimizzazione dei servizi e del rispetto della parità di trattamento.

Napoli, 23 gennaio 2014

La segreteria provinciale